

Regolamento per la concessione delle unità immobiliari di proprietà Comunale.

Premessa.

Il Comune di Pragelato intende disciplinare le modalità di concessione degli alloggi che si trovano nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale destinati ad uso temporaneo per:

- fronteggiare le situazioni di emergenza abitativa di nuclei familiari in condizioni socio-economiche disagiate e/o nuclei che presentano problematiche di immediata gravità.

A tal fine la Giunta Comunale può concedere alle persone di cui sopra l'uso di immobili, secondo le seguenti norme.

ART. 1

Le unità immobiliari di proprietà comunale, anche dislocate nelle frazioni, possono essere concesse in uso, con delibera della Giunta Comunale ai soggetti richiedenti. Dette persone devono essere residenti o prestare la loro attività lavorativa nel territorio di Pragelato ed appartenere a famiglia anagrafica che non abbia la proprietà di altro idoneo alloggio nel Comune di Pragelato o nei Comuni limitrofi e comunque entro una distanza chilometrica su strada di 20 km.

ART. 2

Per ottenere la concessione, gli interessati devono produrre una richiesta in carta libera al Comune di Pragelato recante espresso impegno a fissare e mantenere, sotto pena di risoluzione del contratto, il proprio domicilio e la propria dimora effettiva nell'appartamento richiesto in locazione.

Possono presentare domanda per la concessione i nuclei familiari aventi i seguenti requisiti:

- a) residenza nel Comune di Pragelato da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda;
- b) stato di grave disagio abitativo e sociale;
- c) impossibilità ad accedere al libero mercato delle locazioni per motivi di grave disagio economico;
- d) reddito del nucleo familiare non superiore a due volte il trattamento minimo pensionistico annuale calcolato con l'applicazione del metodo ISEE o altro eventuale sistema di calcolo adottato ed indicato dalla Regione Piemonte.

Il carico di famiglia dovrà essere considerato anche per la scelta degli alloggi in relazione alla loro superficie.

ART. 3

La Giunta Comunale provvederà pure sulle domande di trasferimento ad altro alloggio e sugli scambi consensuali degli alloggi stessi: lo scambio o trasferimento senza tale delibera è tassativamente vietato e sarà causa di decadenza della concessione.

ART. 4

Il trasferimento definitivo in altro comune, comporta la decadenza della concessione. Su istanza motivata dell'interessato, la Giunta Comunale può, con specifica deliberazione, in tale caso, concedere l'uso dell'alloggio, in attesa di altra sistemazione, per ulteriori dodici mesi.

ART. 5

Al termine della concessione, da qualsiasi causa generata, ivi compresa la risoluzione anticipata, il concessionario è tenuto a rilasciare con immediatezza l'unità immobiliare, libera e sgombra da persone e cose, e – comunque – entro giorni 30 dal detto termine.

ART. 6

Sono a carico del concessionario tutte le spese accessorie (riscaldamento, luce, acqua, smaltimento rifiuti ecc.); a tal fine egli deve, a sua cura e spese, stipulare contratti di fornitura con gli Enti e le Società erogatrici dei servizi e delle forniture.

ART. 7

I concessionari devono curare la più scrupolosa nettezza dell'appartamento loro assegnato e delle superfici di uso comune ed inoltre devono tenere e far tenere dai loro famigliari e ospiti, un comportamento che garantisce la convivenza pacifica e reciprocamente rispettosa nel palazzo.

ART. 8

È vietato ai concessionari:

- a) di affittare o cedere comunque in uso, anche gratuitamente e temporaneamente in tutto o in parte, con o senza mobilio i locali loro consegnati;
- b) di depositare rifiuti, spazzature od altro in luoghi che non siano appositi bidoni;
- c) di tenere deposito di materia infiammabile in quantità maggiore di quella che possa occorrere per gli usi domestici;
- d) di alterare in qualsiasi modo i locali dati in concessione, i relativi infissi e quant'altro fa parte integrante dei locali medesimi;
- e) di eseguire o fare eseguire modificazioni, riparazioni o lavori qualsiasi genere senza il preventivo permesso all'esecuzione dei lavori.

ART. 9

Nessun adattamento o modificazione ai locali, anche se con lo scopo di migliorarli, può essere dato dal concessionario senza il preventivo consenso dell'Amministrazione.

Nel caso in cui, a giudizio dell'Ufficio Tecnico Comunale, si rendesse necessario eseguire lavori nei locali, i concessionari devono permettere la loro esecuzione.

ART. 10

Sono a carico dei concessionari le piccole riparazioni di cui all'art. 1609 del cod.civ.

ART. 11

Successivamente alla consegna dell'alloggio ogni variazione del nucleo familiare dovrà essere tempestivamente segnalata ed autorizzata dall'Amministrazione Comunale pena la decadenza della concessione.

Nel caso di decesso del richiedente possono subentrare, rispettivamente nella domanda o nella concessione, i componenti del nucleo familiare presenti nello stato di famiglia al momento del decesso.

ART. 12

Per il periodo di durata della concessione, l'Amministrazione Comunale richiederà, al beneficiario della stessa, la corresponsione di un canone di concessione, in misura proporzionale alla situazione economica e sociale del nucleo familiare.

Solo in casi di particolare e documentata gravità della situazione socio-economica del nucleo familiare, è riservata all'Ente la facoltà, dopo apposita istruttoria, di derogare a quanto previsto, riducendo o azzerando l'importo del canone a carico del concessionario.

ART. 13

L'inadempimento agli obblighi dettati dagli artt.: 6, 7, 8, 9, del presente regolamento, nonché il mancato pagamento del canone di concessione, ove persista dopo il secondo richiamo scritto dalla Amministrazione Comunale, sarà causa di decadenza della concessione.

ART. 14

Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento le concessioni in uso di locali di proprietà Comunale da destinare ad ambulatori medici e/o alloggi per il personale medico. In tali casi a seguito di apposita valutazione sarà adottato specifico atto deliberativo.